



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 17/04/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza di I grado iscritta al **N. 414 /2016 R.G.** promossa da:

ANTONIO CHIODI, nato a Pietramelara, il 03/04/1952, rappresentato e difeso dall'Avv. Anita PETRONE, presso il quale elettivamente domicilia in via Madonna del Carmine, n. 18, Vairano, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS, via Arena, loc. San Benedetto, Caserta, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI come da procura in atti,

RESISTENTE

OGGETTO: Cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e indennità di disoccupazione – indebito.

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nel verbale dell'udienza di discussione del 17/04/2019.

In Fatto

Con ricorso introduttivo, depositato il 19/01/2016, l'odierno ricorrente Antonio CHIODI, ha esposto quanto segue, a fondamento delle proprie prospettazioni.

Che ha prestato la propria attività come operaio bracciante agricolo a tempo determinato, per 102 giornate, per le attività stagionali di raccolta frutta e – segnatamente – di mele e pesche, presso la ditta di Gaetano Galdiero, sita in Vairano Patenora (CE).

Che con verbale di accertamento n. 2000 000 354804 del 1.7.2013 veniva annullato il suo rapporto di lavoro dipendente agricolo presso la suddetta ditta per fittizietà, per le annualità 2009, 2011, 2012.

Che pertanto veniva cancellato per le stesse annualità degli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di Pietramelara, con secondo elenco nominativo trimestrale di variazione 2014, pubblicato sul sito *internet* dell'INPS dal 15.9.2014 al 30.9.2014.

Che in data 13.10.2015 il ricorrente riceveva comunicazione della reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2009 perché non risultava iscritto negli elenchi agricoli; *che* in data 29.10.2015 riceveva richiesta rimborso delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola anno 2009; *che* in data 06.11.2015 esperiva

avverso tale provvedimento ricorso alla Commissione Provinciale avente n. prot. INPS 2000.06/11/2015. 0302895.

Che, ancora, in data 13.10.2015 il ricorrente riceveva comunicazione della reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2011 perché non risultava iscritto negli elenchi agricoli; *che* in data in data 29.10.2015 riceveva richiesta rimborso delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola anno 2011; *che* in data 06.11.2015 esperiva avverso tale provvedimento ricorso alla Commissione Provinciale avente n. prot. INPS.2000.06/11/2015. 0302896.

Che, infine, in data 13.10.2015 il ricorrente riceveva comunicazione della reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2012 perché non risultava iscritto negli elenchi agricoli; *che* in data in data 29.10.2015 riceveva richiesta rimborso delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola anno 2012; *che* in data 06.11.2015 esperiva anche avverso tale provvedimento ricorso alla Commissione Provinciale avente n. prot. INPS.2000.06/11/2015. 0302897.

Che, tuttavia, i ricorsi al Comitato Provinciale sono rimasti senza esito.

Descritto lo svolgimento del rapporto di lavoro, ha argomentato in diritto della ammissibilità del ricorso, l'intervenuta prescrizione del diritto di provvedere al recupero dell'indebito, l'impossibilità dell'Inps di procedere all'annullamento dell'iscrizione negli elenchi.

In ragione di tutto quanto ricostruito, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi e delle richieste di rimborso.

Radicatosi il contraddittorio, l'INPS si è costituito in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento, con svariate argomentazioni.

In particolare, ha posto in luce la maturata decadenza dall'azione in giudizio e la mancata decorrenza del termine prescrizione per l'indebito previdenziale.

Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, ha chiesto il rigetto della domanda.

È noto che la causa abbia avuto un *iter* travagliato, a causa dei numerosi rinvii per esigenze di ruolo e, da ultimo, del cambio del giudice istruttore. Pertanto, giungeva a conoscenza della scrivente – subentrata sul ruolo soltanto qualche giorno fa – per la prima volta in data odierna.

Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza di discussione, le parti concludevano nei termini pocanzi espliciti e – all'esito della camera di consiglio – la causa è stata decisa mediante lettura in udienza del dispositivo e delle contestuali motivazioni.

Il Giudice del lavoro emanava il presente provvedimento di rigetto per i seguenti motivi

In diritto

Orbene, la domanda è inammissibile per intervenuta decadenza ex lege n. 83/70.

A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, *“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”*.

Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: *“In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza”* (Cass. 27/12/2011 n. 29070).

Le SS.UU. (21.06.90 n. 6245) ritennero di decadenza i termini ivi stabiliti.

Si è quindi affermato che non rileva la durata del procedimento amministrativo, nel senso che il termine di decadenza decorre soltanto dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima, *“da intendersi quale silenzio-rigetto”* (cfr. Cass. SS.UU. sent. 5572/2012).

Il termine decadenziale, com'è noto, decorre senza che sia possibile interromperlo, a differenza del termine prescrizione, né l'eventuale inerzia dell'Ente, impedisce la decorrenza del termine. In altri termini anche la risposta tardiva che provenga dall'Ente non ha l'effetto di far rivivere il termine decadenziale interamente decorso.

Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che *“contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.*

Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.”

Risulta dalla documentazione prodotta dall'INPS che il ricorrente è stato cancellato dagli elenchi agricoli per gli anni 2009-2011-2012 con il secondo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2014, che è stato pubblicato sul sito *Internet* dell'Istituto dal 15.9.2014 al 30.9.2014 con effetto di notifica ai lavoratori interessati (come allegato nella produzione dell'INPS).

Ora, ai sensi dell'art 38 comma 7 del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi*

nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Nel caso di specie gli elenchi nominativi sono stati pubblicati dal 15.9.2014 al 30.9.2014, si ribadisce, per cui il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere dal 1.10.2014 con scadenza al 31.10.2014.

Avverso la mancata iscrizione il ricorrente ha proposto tardivamente ricorso amministrativo in data 6.11.2015 (il termine - 30 giorni dalla notizia della mancata iscrizione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 - entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa scadeva il 31.10.2014), soltanto dopo aver ricevuto la richiesta di rimborso delle provvidenze indebitamente erogate dall'INPS.

Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dal 31.10.2014 (cfr. Cass. 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: *"il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso"*), termini che nel caso in esame scadevano il 2.3.2015, mentre il ricorso è stato depositato in data 18.1.2016.

Va, dunque, accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ.

Va rilevato, infine, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 della legge 83/70 trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno giudicante, secondo il quale: *"Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992)"* - Cass. Civ. Sez. lavoro 21.04.2001 n. 5942 (in senso conforme cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro 1.10.1997 n. 9595).

Posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare

accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione.

La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a *“provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”*.

È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.

Quanto, adesso, al recupero delle prestazioni indebitamente erogate negli anni 2009-2011-2012, la ragione giustificatrice risiede nel fatto che l'Inps a seguito dell'accertamento ispettivo conclusosi con verbale del 1.7.2013 ha disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro e disposto la cancellazione dagli elenchi del ricorrente per le predette annualità.

Va, a questo proposito, precisato che, in tema di indebito oggettivo, il termine prescrizione è quello ordinario o decennale che non era interamente decorso dall'epoca della comunicazione del verbale in base al quale si procedeva poi al recupero delle prestazioni indebitamente erogate.

Sull'onere probatorio nella materia la S.C. sin dal 2010 con sentenza resa a Sezioni Unite, 04/08/2010, N.18046 ha statuito il principio secondo cui *“in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”* (tra tante altre successive, v. Cassazione civile sez. lav. 07/06/2012, n.9207)

Il fulcro dell'indebito sta nel disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo intercorsi tra il ricorrente e l'azienda agricola di Galdiero.

In disparte la considerazione generale che la giurisdizione ordinaria concerne il rapporto e non l'atto, come accade, invece, in quella amministrativa, va rammentato come l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisca una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto e che, in tal caso, è la parte tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.

In ogni modo si osserva come la comunicazione del provvedimento di disconoscimento segna l'inizio del procedimento, in quanto solo a seguito dei ricorsi amministrativi previsti dall'ordinamento tale disconoscimento può dirsi definitivo.

Inoltre, si evidenzia che nessun legittimo e particolare affidamento può fondarsi sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, tenuto conto che detta iscrizione costituisce un atto a contenuto vincolato, che consegue automaticamente a seguito della presentazione delle dichiarazioni trimestrali rese dai datori di lavoro attraverso i modelli DMag/Unico e simili e che in ogni modo *“non dà luogo ad alcuno specifico rapporto od obbligo contrattuale o convenzionale da cui scaturiscano diritti soggettivi perfetti, tanto è vero che la mera*

iscrizione non costituisce elemento sufficiente ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali”
(Cass. civ. sez. lav. 5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).

Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, conclusivamente la domanda proposta nei confronti di parte resistente è infondata e deve essere rigettata, condividendo pienamente la scrivente gli autorevoli orientamenti giurisprudenziali richiamati.

Avuto riguardo alla particolare complessità delle questioni trattate, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per *“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”*, secondo quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- a) dichiara l’intervenuta decadenza in relazione alle domande di illegittimità della cancellazione dagli elenchi;
- b) rigetta la domanda di accertamento negativo del diritto alla restituzione dell’indebitto;
- c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18/04/2019

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Federica Ronsini